

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

**PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2021.

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la “**Società**” o “**Alerion**”), previo parere favorevole del Comitato OPC (come *infra* definito), in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* del codice civile e dal “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato da ultimo con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento OPC**”), al fine di individuare le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società – direttamente ovvero per il tramite di società controllate – per assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle stesse.
- 1.2 La Procedura è redatta in conformità e in coordinamento con quanto previsto dal D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”).

2. DEFINIZIONI

Amministratori indipendenti: sono gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce.

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: sono amministratori che abbiano in una determinata operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

Amministratori non Correlati: sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate della controparte.

Comitato ovvero Comitato OPC: è il comitato di cui al paragrafo 3 della Procedura.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard*: sono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Operazioni con Parti Correlate ovvero OPC: sono tutte le operazioni realizzate con Parti Correlate definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: sono le OPC di cui all’Allegato 1.

Operazioni di Minore Rilevanza: sono tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo come individuate all'Allegato 2.

Parti Correlate: sono i soggetti individuati come tali dai principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda all'Allegato 3.

La Società, sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato e/o degli Amministratori Delegati, predispone e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate. A tal proposito, con cadenza semestrale, l'Amministratore Delegato e/o degli Amministratori Delegati, coadiuvato/i dalla Funzione Affari Legali della Società, verifica/verificano l'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate.

È cura di ciascuna delle Parti Correlate informare l'Amministratore Delegato/Amministratori Delegati o il Responsabile della Funzione Affari Legali della Società di ogni eventuale aggiornamento relativo alle dichiarazioni rilasciate.

L'elenco delle Parti Correlate è custodito dalla Funzione Affari Legali della Società anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO

3.1. Il Comitato è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti in numero pari a tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società. Laddove vi sia un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più membri supplenti.

3.2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato è composto da Amministratori non Correlati rispetto all'Operazione di volta in volta oggetto di esame e delibera a maggioranza. Nell'ipotesi in cui rispetto a un'OPC un componente non possa essere definito tale, la Società adotta fino alla conclusione dell'Operazione e limitatamente ad essa, i seguenti presidi:

- (i) nel caso in cui siano stati nominati uno o più membri supplenti, il Comitato è integrato con un membro supplente;
- (ii) nel caso in cui non siano stati nominati membri supplenti e siano comunque presenti in Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori Indipendenti che siano a loro volta Amministratori non Correlati, il Comitato è integrato dall'Amministratore Indipendente che sia anche Amministratore non Correlato più anziano di età;
- (iii) fuori dai casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii):

- a) nel caso in cui nel Comitato residuino almeno due Amministratori non Correlati, il Comitato delibera all'unanimità;
 - b) nel caso in cui nel Comitato residui un solo Amministratore non Correlato o non residui alcun Amministratore non Correlato, le funzioni del Comitato saranno assunte dal Collegio Sindacale o, in subordine, da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione con Parte Correlata, di cui il Consiglio stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 3.3. I membri del Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore ovvero perdita dei requisiti di indipendenza.
- 3.4. Se non vi ha già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato, i membri del Comitato eleggono al proprio interno un Presidente, che avrà il compito di coordinare le attività del Comitato.
- 3.5. Il Comitato ha i compiti ad esso attribuiti dalla Procedura, dal Regolamento OPC e dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

4. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 L'Amministratore Delegato/Gli Amministratori Delegati di Alerion verifica/verificano, con il supporto delle strutture interne, anche sulla base dell'elenco delle Parti Correlate tenuto dalla Società, che la potenziale operazione sia qualificabile come Operazione con Parti Correlate.
- 4.2 Nel caso in cui la potenziale operazione si qualifichi come Operazione con Parti Correlate e non ricada in alcuna delle fattispecie di esenzione di cui al successivo articolo 10, l'Amministratore Delegato/gli Amministratori Delegati di Alerion trasmette/trasmettono tempestivamente al Presidente del Comitato OPC una comunicazione contenente, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, (i) l'indicazione circa la natura di Operazione con Parte Correlata, (ii) la qualificazione della stessa operazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero quale Operazione di Minore Rilevanza, (iii) una valutazione circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e (iv) ogni altra utile informazione che possa consentire al Comitato di valutare la natura ed il valore dell'Operazione. Unitamente alla predetta comunicazione è trasmesso ogni documento allo stato disponibile relativo all'OPC.
- 4.3 Senza indugio e comunque entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.2, il Presidente del Comitato OPC convoca il

Comitato per effettuare ogni più opportuna e preliminare verifica, se del caso con l'assistenza dei responsabili delle Funzioni *Audit* e Legale.

- 4.4 L'*iter* procedurale di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate seguirà le previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, o nel successivo paragrafo 6, ove si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.5 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate si astengono dalla votazione sulla stessa. La presenza di tali Amministratori sarà quindi computata ai fini della determinazione del solo *quorum* costitutivo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
- 4.6 Il Comitato è informato con cadenza trimestrale e, comunque, almeno una volta all'anno in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 10 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza; in tale circostanza il Comitato è chiamato altresì a verificare la corretta applicazione dell'esenzione di cui al successivo art. 10.3 (iii).
- 4.7 L'Amministratore Delegato/Gli Amministratori Delegati procede/procedono a comunicare al Comitato le informazioni di cui al precedente art. 4.6 secondo modalità e tempi idonei a consentire il rispetto di quanto previsto da detto articolo.

5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 5.1 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ricade nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Alerion e richiede il previo parere favorevole vincolante del Comitato OPC ai sensi del presente art. 5. Il Comitato è tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e di volta in volta aggiornato, con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Qualora si tratti di operazioni ordinarie e le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta conterrà oggettivi elementi di riscontro.
- 5.2 Il Comitato può avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società.
- 5.3 A esito dell'istruttoria e, in ogni caso, anteriormente alla riunione del Consiglio di Amministrazione di Alerion convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC rilascia motivato parere favorevole in ordine

alla (i) sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

- 5.4 Il parere del Comitato contiene la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno del Comitato rispetto al compimento dell'Operazione. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza influenzate da tale attività il parere del Comitato OPC reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.
- 5.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione tuttavia che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 5.6 Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale di Alerion può richiedere al Comitato OPC chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del proprio Presidente) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio dell'esperto indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato medesimo, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato a partecipare alla riunione di Consiglio.
- 5.7 In caso di approvazione dell'OPC, il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.8 Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza assembleare, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si osserva la disciplina prevista nei precedenti paragrafi.
- 5.9 Il Comitato OPC verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard in conformità con quanto previsto ai sensi dei precedenti paragrafi 4.6 e 4.7.

6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 6.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate dall'Amministratore Delegato ovvero dal Consiglio di Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze, previo parere non vincolante del Comitato OPC ai sensi del presente articolo 6. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.2 Il parere del Comitato deve essere redatto tenendo conto di quanto indicato al precedente paragrafo 5.4. Il Comitato potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti a spese della Società sulla base di un confronto competitivo che tenga conto anche del valore e della complessità dell'Operazione di Minore Rilevanza di cui trattasi. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti nominati, tenendo conto delle relazioni indicate nell'art. 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 6.3 In caso di parere negativo del Comitato OPC, l'Operazione di Minore Rilevanza può essere approvata esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di Operazione di Minore Rilevanza di competenza consiliare o, comunque, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale potrà richiedere al Comitato OPC chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del Presidente) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio dell'esperto che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato a partecipare alla riunione di Consiglio.
- 6.4 In caso di parere negativo, fermo quanto previsto dall'articolo dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 sarà messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere sarà messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o mediante pubblicazione sul sito internet della Società.
- 6.5 In caso di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verbale reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.6 Quando un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da

sottoporre all'assemblea, si osserva la disciplina prevista nei precedenti paragrafi.

7. DELIBERE QUADRO

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro ai sensi dell'art. 12 del Regolamento OPC per Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione a condizione che:

- (i) l'*iter* di approvazione della delibera-quadro segua le previsioni di cui ai paragrafi 4 e, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, 5 o 6 che precedono;
- (ii) la delibera-quadro non abbia efficacia superiore ad un anno e si riferisca a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (iii) sia fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della delibera-quadro.

7.2 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

7.3 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei paragrafi 5 e 6 che precedono. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 7.2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC.

8. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

8.1 Le Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono preventivamente esaminate ed approvate dall'organo di Alerion che sarebbe competente in base ai criteri previsti dalla Procedura in caso di operazioni effettuate dalla Società. A tal fine, l'Amministratore Delegato/gli Amministratori Delegati della società controllata trasmette/trasmettono una comunicazione all'Amministratore Delegato/agli Amministratori Delegati di Alerion contenente tutte le informazioni ed i

documenti necessari perché questi trasmetta/trasmittano al Comitato la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.2.

- 8.2 Alle Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 8.1 si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4; si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 a seconda che l'OPC compiuta per il tramite di società controllate sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Operazione di Minore Rilevanza.

9. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 9.1 L'Amministratore Delegato/gli Amministratori Delegati fornisce/forniscono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di cui al successivo art. 10, incluso un aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate. A tale fine, il Responsabile delle Funzioni Affari Legali e *Audit* trasmettono all'Amministratore Delegato/agli Amministratori Delegati, con congruo anticipo, una relazione relativa all'esecuzione delle predette Operazioni.
- 9.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, la Società predispose e rende noto al mercato un documento informativo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento OPC. Unitamente al documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico anche gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti scelti dal Comitato ai sensi dell'art. 5.3 della presente Procedura, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti che conterranno gli elementi essenziali come disciplinato dall'Allegato 4 del Regolamento OPC all'art. 2.4.
- 9.3 La Società predispose il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 alla Procedura.
- 9.4 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c), e all'art. 13, comma 3, lettera c) (ii), del Regolamento OPC. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

9.5 Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a f), del Regolamento OPC.

10. ESENZIONI

10.1 La Procedura non si applica:

- (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, e alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea di Alerion ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società;
- (iii) alle OPC di importo esiguo, così come individuate nell'Allegato 2 della presente Procedura.

Resta inteso che qualora nell'arco dell'esercizio vengano concluse con la stessa Parte Correlata operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, pur singolarmente di valore unitario inferiore all'importo esiguo, le quali superino cumulativamente la soglia di esiguità, l'Operazione che determina il superamento della soglia di esiguità nonché le Operazioni successive saranno soggette alla procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art 6.

10.2 La Procedura non si applica alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

- 10.3 Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, la Procedura non si applica altresì:
- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (ii) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 10.1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento OPC, a condizione che:
 - (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (b) nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (iii) alle Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicazione di tale ipotesi di esclusione alle operazioni di maggiore rilevanza, e fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è comunque tenuta a:
 - (a) comunicare alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine di sette giorni di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto (iii);

- (iv) operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società stessa, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società. Si considerano interessi significativi quelli derivanti:
 - (a) da una partecipazione detenuta nella società controllata o collegata da una o più Parti Correlate in misura complessivamente superiore al decimo del capitale sociale;
 - (b) dall'esistenza di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (o comunque di una remunerazione variabile) a beneficio di Amministratori e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che svolgono la propria attività lavorativa anche per Alerion;
 - (c) da significativi rapporti patrimoniali in essere tra una o più Parti Correlate e la società controllata o collegata noto alla Società; e/o
 - (d) ogni altro interesse significativo nell'operazione noto alla Società.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

- 10.4 Le predette ipotesi di esclusione trovano applicazione anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente paragrafo 8. Con particolare riferimento alle Operazioni di cui al precedente paragrafo 10.2 punto (iii), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla società controllata.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC, nonché sull'osservanza della stessa. Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile e dell'art. 153 del TUF riferisce all'Assemblea della propria attività.
- 11.2 Le modifiche e le integrazioni alla Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato.
- 11.3 La Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e/o con successivi atti e/o comunicazioni.
- 11.4 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura si applica il Regolamento OPC.

ALLEGATO 1

Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Si considerano operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici previsti dall'Allegato 3 del Regolamento OPC, applicabili a seconda dell'Operazione, superi la soglia del 5% con riguardo ai seguenti indici:

- (i) Indice di Rilevanza del Controvalore;
- (ii) Indice di Rilevanza dell'Attivo;
- (iii) Indice di Rilevanza delle Passività.

a. Indice di Rilevanza del Controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b. Indice di Rilevanza dell'Attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c. Indice di Rilevanza delle Passività è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. Qualora l'OPC sia compiuta con una società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, la soglia di superamento dei predetti indici è ridotta al 2,5%.

3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del Regolamento OPC, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici sopra indicati, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

4. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del Regolamento OPC, siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO 2

Tipologia di OPC	Soglie di riferimento	Disposizioni applicabili
OPC di Importo Esiguo	<p>Valore complessivo inferiore o uguale a Euro 100.000 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.</p> <p>Valore complessivo inferiore o uguale a Euro 50.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica.</p>	Operazione esente dall'applicazione della Procedura.
OPC di Minore Rilevanza (*)	<p>Qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Operazione non sia di Importo Esiguo; e - nessuno dei seguenti indici superi la soglia del 5%: (i) Indice di Rilevanza del Controvalore, (ii) Indice di Rilevanza dell'Attivo ovvero (iii) Indice di Rilevanza delle Passività. 	Operazione soggetta alla disciplina del paragrafo 6 della Procedura.
OPC di Maggiore Rilevanza (**)	<p>Qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Operazione non sia di Importo Esiguo; e - almeno uno dei seguenti indici superi la soglia del 5%: (i) Indice di Rilevanza del Controvalore, (ii) Indice di Rilevanza dell'Attivo ovvero (iii) Indice di Rilevanza delle Passività. 	Operazione soggetta alla disciplina del paragrafo 5 della Procedura.

(*) È inclusa l'approvazione delle delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di tali delibere, cumulativamente considerate, non superi le soglie per le OPC di Maggiore Rilevanza.

(**) È inclusa l'approvazione delle delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di tali delibere, cumulativamente considerate, superi le soglie per le OPC di Maggiore Rilevanza.

ALLEGATO 3

Definizioni di parti correlate

3.1 Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'art. 2 della presente Procedura, si riporta di seguito un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (IAS 24, paragrafo 9)¹.

3.2. Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i componenti del Collegio Sindacale (IAS 24, paragrafo 9).

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari* di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

3.3 Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (IAS 24, paragrafo 10).

¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.